Il gip di Milano, C.Forleo, è stata rinviata a giudizio e sarà processata dal Csm il quale dovrà stabilire se la sua richiesta di autorizzazione per le intercettazioni dei vertici DS sul caso Unipol rispetti o meno quanto la legge prevede in merito. Secondo la Cassazione la Forleo esprimerebbe un giudizio negativo su parlamentari non ancora iscritti nel registro degli indagati, asserzioni che “hanno leso i loro diritti personali, come reputazione, prestigio, immagine di uomini politici”.La giudice era stata sentita a riguardo a fine gennaio e, in quell’occasione credeva di aver “chiarito tutti gli aspetti processuali secondo un’autorevole dottrina giurisprudenziale” ,tanto che non si aspettava una simile decisione da parte della Cassazione e ora rischia dall’ammonizione fino alla censura, la perdita di anzianità e la rimozione dalla magistratura con pene accessorie che potrebbero comportarle cambio di sede e funzione.

Fin dal principio la vicenda delle scalate bancarie è stata al centro di vibranti polemiche e, il caso Unipol in particolare, ha evidenziato la trasversalità di alcuni interessi, non proprio cristallini, della classe politica italiana nell’alta finanza, negli Istituti di credito e nella grande editoria. Tuttavia la discussione che ha trovato asilo sulle pagine di tutti i quotidiani non ha mai riguardato il contenuto delle telefonate ma il fatto stesso di poterle conoscere e di poterne parlare. La Forleo è stata criticata, infatti, per aver reso pubbliche intercettazioni che sarebbero state coperte da segreto e che non costituirebbero elementi importanti ai fini del procedimento, così da permetterne la pubblicazione sui giornali. In realtà la legge Boato del 2003 che estende le guarentigie previste dall’art. 68 della Costituzione, prevede che le intercettazioni per essere utilizzate, debbano essere inoltrate alle Camere, le quali ne autorizzano o meno l’impiego previa valutazione della loro rilevanza ai fini del procedimento. La legge prevede inoltre che le intercettazioni siano, nello stesso tempo, messe a disposizione degli avvocati difensori per il contraddittorio tra le parti, e ciò stesso vale a fare decadere il segreto.La giudice, dunque, inoltra la richiesta di autorizzazione per l’utilizzo delle telefonate avendone stabilito la rilevanza, e le mette a disposizione delle parti poiché ne era già decaduto il segreto.

Il paradosso che ha generato la diatriba è presente nella legge Boato stessa, definita un obbrobrio giuridico dalla maggioranza degli esperti di diritto, la quale impone la richiesta di autorizzazione, che comporta la cessazione del segreto ancora prima dell’eventuale iscrizione dei parlamentari nel registro degli indagati. La norma era stata inoltre tacciata di incostituzionalità in quanto l’autorizzazione del Parlamento è necessaria anche quando le intercettazioni non hanno rilevanza penale a carico di parlamentari ma i loro interlocutori. Così qualora il Parlamento non dovesse autorizzarne l’impiego andrebbero persi elementi utili ai fini del procedimento. Ma questa possibilità la legge la consente solo a chi ha la fortuna di delinquere conversando con un parlamentare, e non tutti hanno tale prerogativa.

Matteo Staglianò - DEApress